



SENT. 14/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 59637 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 98/2021, depositata in data 19/5/2021

da:

OMISSIS, nato il **OMISSIS** a **OMISSIS**, (c.f. **OMISSIS**),
rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Cerio (PEC:
avvenniocerio@cnfpec.it)

contro

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti

	SENT. 14/2025	
	Antonietta Coretti (PEC:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC:	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo	
	(pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente	
	domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura	
	Centrale dell'Istituto.	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 22 ottobre 2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa	
	Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Massimiliano Rosti,	
	in sostituzione dell'avv. Ennio Cerio, in rappresentanza dell'appellante, e	
	l'avv. Antonietta Coretti, in rappresentanza dell'INPS.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 98/2021, depositata in data 19/5/2021, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da	
	OMISSIS, ex luogotenente della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza	
	a decorrere dal 1° aprile 2018, con una anzianità contributiva utile ai fini	
	previdenziali di anni 41, mesi 10 e giorni 12 , di cui anni 17, mesi 4 e giorni 2	
	alla data del 31 dicembre 1995 e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della	
	pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995.	
	Il primo giudice, dopo aver puntualizzato che il ricorrente aveva chiesto il	
	riconoscimento del diritto «ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo,	
	riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con	
	2	

	SENT. 14/2025	
	<i>l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini del calcolo della base</i>	
	<i>pensionabile»,</i> rilevava l'insussistenza della condizione per far luogo	
	all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, in ragione dell'anzianità	
	posseduta all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, diversa da quella « <i>di</i>	
	<i>almeno quindici e non più di venti anni»</i> contemplata dalla norma. E ciò nella	
	reputata aderenza a quanto enunciato nella sentenza delle Sezioni riunite n.	
	1/2021/QM.	
	Precisava, inoltre, che era preclusa ogni valutazione circa l'applicazione del	
	coefficiente del 2,44% menzionato nella medesima sentenza delle Sezioni	
	riunite in considerazione del fatto che non era stata articolata una pertinente	
	domanda, per di più, non preceduta dall'indispensabile istanza	
	amministrativa.	
	Avverso tale decisione l'ex militare proponeva appello formulando un unico,	
	articolato motivo di gravame volto a contestare la “ <i>Violazione dell'articolo 54</i>	
	<i>del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e della</i>	
	<i>legge 8 agosto 1995, m. 335”</i> .	
	In particolare, sosteneva che la pronuncia delle Sezioni riunite aveva chiarito	
	che, pur non trovando applicazione l'aliquota unitaria del 44% di cui al comma	
	1 dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973, tuttavia non possa trovare applicazione quella	
	prevista per il personale civile ma che per il personale militare cessato dal	
	servizio con un'anzianità superiore a 20 anni, la quota retributiva della	
	pensione da liquidare con il sistema misto, ai sensi dell'art.1, comma 12, della	
	legge n. 335/1995, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero	
	di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione	
	dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile;	
	3	

	SENT. 14/2025	
	Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con il conseguenziale	
	riconoscimento del diritto <i>«alla riliquidazione della pensione in godimento</i>	
	<i>con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,</i>	
	<i>dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a valere sui ratei</i>	
	<i>spettanti a ritroso e con decorrenza dalla domanda dell'interessato, per</i>	
	<i>l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dei maggiori</i>	
	<i>ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi</i>	
	<i>nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente</i>	
	<i>all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con</i>	
	<i>decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento».</i>	
	Con memoria depositata in data 29 agosto 2024, l'INPS chiedeva che fosse	
	dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando e	
	documentando che l'Istituto aveva provveduto (con atto n. TV012023956203	
	del 4 aprile 2023, sostitutivo dell'atto TV012021937840 del 1° settembre	
	2021) alla riliquidazione del trattamento pensionistico del OMISSIS con	
	applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di	
	rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva	
	maturati fino al 31 dicembre 1995 a far data dal 1° aprile 2018 e che il	
	pagamento delle somme arretrate era avvenuto nel giugno 2023.	
	All'udienza del 22 ottobre 2024, l'avv. Rosti, comparso per delega in difesa	
	dell'appellante, insisteva per l'accoglimento dell'appello. Il difensore	
	dell'INPS, avv. Coretti, ribadiva la richiesta di dichiarare cessata la materia	
	del contendere.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	4	

SENT. 14/2025

1. Preliminarmente, va rilevato che il giudizio non può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, considerato che l'appellante non ha ritenuto l'iniziativa che l'INPS ha intrapreso in via amministrativa, ai sensi della circolare n°107/2021, e che ha condotto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, pienamente soddisfattiva delle pretese giudizialmente avanzate. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023, n.241/2024), tale provvedimento decisorio si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso, il che non è, nella fattispecie, avvenuto.

2. L'appello, concernente la questione della modalità di computo della "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", spettante ad un ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è parzialmente fondato, in coerenza con l'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

SENT. 14/2025

Le SS.RR., chiamate a valutare, fra l'altro, se *«il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile»*, con l'indicata sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: *«la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%»*.

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del

medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell'Organo nomofilattico.

Il riconoscimento del diritto nei termini delineati nell'indicata sentenza delle Sezioni riunite non è precluso, come, invece, ritenuto dal primo giudice, dalla circostanza non è stata formulata la pertinente domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sull'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

In proposito, questa Sezione ha reiteratamente già avuto modo di sottolineare (cfr., tra le tante, sentt. 174/2022, 262/2023, 170/2024), per un verso, che in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza.

Per altro verso, l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa

	SENT. 14/2025	
	interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla	
	determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione,	
	proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso	
	pretesa.	
	Conseguentemente, in linea con le richieste articolate con il gravame, deve	
	essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione	
	in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al	
	2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni	
	maturati fino al 31 dicembre 1995.	
	Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei	
	termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, eventualmente non	
	corrisposte all'esito della riliquidazione operata in via amministrativa,	
	incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi	
	nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3,	
	c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Per ciò che concerne le spese, tenuto conto della circostanza che l'INPS, nelle	
	more della trattazione del giudizio di appello, ha provveduto, in via	
	amministrativa, alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al	
	pagamento delle differenze sui ratei arretrati, ma l'appellante senza esplicitare	
	le ragioni di tale convincimento, ha ritenuto tale iniziativa non soddisfattiva	
	delle pretese giudizialmente avanzate, può farsi luogo all'integrale	
	compensazione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	8	

	SENT. 14/2025	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto:	
	- riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in	
	godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44%	
	sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni	
	maturati fino al 31 dicembre 1995 nonché il diritto alle competenze arretrate	
	incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi	
	nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3,	
	c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo	
	soddisfo;	
	- condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a	
	pagare le competenze arretrate, eventualmente non corrisposte all'esito della	
	riliquidazione operata in via amministrativa, incrementate dell'importo	
	corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e	
	rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla	
	data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 GENNAIO 2025	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	
	9	

	SENT. 14/2025	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 15 GENNAIO 2025	
	p. Il Dirigente	
	Dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma,	
	p. Il Dirigente	
	Dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	
	10	

SENT. 14/2025

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco